

FOCUS SINTETICO PRINCIPALI NOVITA'

(al 23 dicembre 2014)

DIMINUZIONE ALLO 0,5 % DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DALL'1.1.2015

Il DM 11.12.2014 ha disposto che, a decorrere dall'1.1.2015, la misura del tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. è fissata allo 0,5% in ragione d'anno (in luogo del precedente 1%).

Effetti ai fini fiscali

Sotto il profilo fiscale, si segnala che il nuovo tasso di interesse assume rilevanza in relazione:

- al ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97;
- all'adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-*bis* del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Inoltre, un successivo decreto provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette.

Effetti ai fini contributivi

In alcuni casi, la riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 388/2000.

APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 12.12.2014 n. 159674, ha approvato il modello per la comunicazione delle dichiarazioni di intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti in possesso dello *status* di "esportatore abituale" per l'invio telematico delle dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle operazioni da effettuare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 a decorrere dall'1.1.2015.

Quadro normativo

L'art. 20 del DLgs. 175/2014 ha definito nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni di intento e di comunicazione dei dati ivi contenuti.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, per le operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015, gli "esportatori abituali" che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento;
- consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, al fornitore, ovvero in Dogana.

I soggetti fornitori degli "esportatori abituali", per le operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015, non devono più comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, fermo restando l'obbligo di verificare il rilascio della ricevuta telematica da parte dell'Agenzia e di indicare nella dichiarazione IVA annuale dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

Regime transitorio

In virtù di quanto specificato nel provv. 12.12.2014 n. 159674, fino al giorno 11.2.2015 gli "esportatori abituali" possono consegnare le dichiarazioni di intento ai propri fornitori adottando le modalità precedenti. I fornitori degli

“esportatori abituali” sono comunque esonerati dall’obbligo di invio telematico all’Agenzia dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute (obbligo che decade per le operazioni da effettuare a decorrere dall’1.1.2015, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 175/2014).

Per le dichiarazioni di intento consegnate secondo le modalità precedenti per operazioni poste in essere successivamente al giorno 11.2.2015, vige l’obbligo, a decorrere dal 12.2.2015:

- per gli “esportatori abituali”, di trasmettere telematicamente le dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate;
- per i fornitori, di riscontrare l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse.

Struttura del modello

Il modello approvato dal provv. 12.12.2012 n. 159674 dovrà essere compilato e trasmesso telematicamente all’Agenzia da parte dell’“esportatore abituale” per ogni acquisto senza applicazione dell’IVA, con riferimento a ogni singola dichiarazione di intento rilasciata (in Dogana o al proprio fornitore).

Il modello è composto da tre sezioni:

- frontespizio, contenente i dati anagrafici dell’esportatore abituale, il numero della dichiarazione di intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
- quadro A, contenente i dati relativi al *plafond*, ove indicare il metodo di determinazione (*plafond* fisso o mobile) adottato;
- impegno alla trasmissione telematica.

Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della solta dichiarazione di intento, ad esclusione del quadro A.

L’Agenzia delle Entrate dovrà, in seguito, rendere disponibile una funzione per il riscontro telematico, da parte del fornitore dell’“esportatore abituale”, dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DISEGNO DI LEGGE CHE INTRODUCE LA C.D. “VOLUNTARY DISCLOSURE”

Il 4.12.2014 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce la c.d. “*voluntary disclosure*”, consentendo di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero da parte di contribuenti residenti in Italia.

La legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Natura della c.d. “*voluntary disclosure*”

La collaborazione volontaria in argomento rappresenta una procedura con una natura profondamente diversa rispetto a quella dello scudo fiscale o del condono: questo istituto prevede infatti che il contribuente illustri all’Amministrazione finanziaria la propria situazione patrimoniale e reddituale in relazione alle attività illecitamente detenute all’estero. In sostanza, in cambio dell’attenuazione del regime sanzionatorio, al contribuente viene chiesto di svelare gli illeciti compiuti e di assolvere tutte le imposte dovute.

Condizioni per aderire alla collaborazione volontaria

La collaborazione volontaria potrà essere posta in essere fino al 30.9.2015 e riguarda le violazioni commesse fino al 30.9.2014. Tuttavia, il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La richiesta non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Bozza del modello di richiesta di accesso alla procedura

Sul sito Internet dell’Amministrazione finanziaria (www.agenziaentrate.it), è stata pubblicata la bozza del modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La bozza prevede tre opzioni che possono essere esercitate:

- la facoltà di avvalersi degli effetti dello scudo fiscale, invocando quindi la copertura che tale istituto prevedeva;

- la facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti nella misura forfetaria del 5% per gli investimenti esteri regolarizzati sotto i 2.000.000,00 di euro;
- la possibilità di versare imposte e sanzioni in unica soluzione oppure in tre rate mensili.

PROROGA AL 26.1.2015 DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMU 2014 DEI TERRENI AGRICOLI DEI COMUNI MONTANI

Il Sottosegretario all'Economia Enrico Zanetti, nel corso della discussione su una risoluzione in materia, ha annunciato che il versamento dell'IMU per l'anno 2014 dei terreni agricoli montani sarà prorogato al 26.1.2015.

Proroga e revisione del sistema di tassazione dei terreni montani

Nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, *“sarà adottato un decreto legge che prevederà il differimento – ha spiegato Zanetti – e che conterrà altresì una previsione in base alla quale i Comuni interessati potranno effettuare l'accertamento convenzionale del maggior gettito IMU relativo a tali terreni, ai fini del bilancio 2014”*.

Inoltre, il Sottosegretario ha sottolineato che, grazie alla “finestra temporale” che sarà aperta dal decreto legge, sarà possibile procedere a una revisione dell'attuale sistema di tassazione in materia.

COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 19.12.2014 PER LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Nel comunicato si specifica che la comunicazione relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. *black list* dovrà essere effettuata con cadenza annuale, e non più trimestrale o mensile, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro (prima il limite era di 500 Euro).

I contribuenti possono comunque continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole già in vigore fino alla fine del 2014, tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.